



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

57020 SASSETTA (I) via Roma, 15 tel. 0565/794223 PEC:
comunesassetta@postacert.toscana.it
Cod. Istat 049019 C.F. 80015700497 P.I. 00683460497

VERBALE N. 16 DEL 26 MARZO 2025

IL REVISORE DEL CONTO

Oggetto: Parere in merito al Piano dei fabbisogni del Personale Triennio 2025-2027

L'anno **duemilaventicinque il giorno 26 del mese di marzo** presso il proprio studio, il dott. Stefano Banchetti ricevuta in data odierna via email dalla Responsabile dell'Area 2 contabile e demografica , l'allegato 4 al Piao inerente il fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 assumendo ai propri atti copia elettronica e cartacea della documentazione a supporto della stessa

procede ad esaminare la proposta di piano di fabbisogno di personale (inserita all'interno del Piano Integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) con l'assistenza fornita dalla dott.sa Cristina Bandini dalla Responsabile dell'Area 2 contabile e demografica.

PRESENTA

l'allegato parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma1, lett. B) del D.lgs.267/2000 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Firenze il 26/03/2025

L'organo di revisione

Dott. Stefano Banchetti



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

57020 SASSETTA (I) via Roma, 15 tel. 0565/794223 PEC:
comunesassetta@postacert.toscana.it

Cod. Istat 049019 C.F. 80015700497 P.I. 00683460497

Rif. Verbale n. 16 del 26/03/2025

L'ORGANO DI REVISIONE
P A R E R E 4/2025

OGGETTO: Parere in merito al Piano dei fabbisogni del Personale Triennio 2025-2027

Il sottoscritto Dott. Stefano Banchetti, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Sassetta (LI) nominato/i con deliberazione di C.C. n. 26 del 01/10/2024 per il periodo 2024-2027.

RICEVUTA

mediante posta elettronica inviata il 24/03/2025 dalla Responsabile dell' Ufficio area 2 Contabile e demografica l' allegato 4 contenente il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 che sarà contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

VISTI

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate ecedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino*

ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»;*
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e*

organizzazione»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*

ESAMINATA

La proposta di piano di fabbisogno di personale (da ricomprendersi all'interno del P.I.A.O.) ;

CONSIDERATO che

- le capacità assunzionali dell' Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

Entrate correnti 2021	879.339,40
Entrate correnti 2022	924.610,66
Entrate correnti 2023	888.166,13
Media entrate correnti	897.372,06
FCDE (Prev. Def. 2023)	109.884,23
Entrate al netto FCDE	787.487,83
Spesa di personale 2018	252.808,67
Spesa di personale 2023	193.259,59
% rapporto per l'Ente	24,54%

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno del personale:

2025 225.415,52
 2026 226.272,09
 2027 226.272,09

- il comune di Sassetta presenta un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 24,54% e pertanto sulla base del DPCM 17/03/2020 si colloca fra i comuni virtuosi che per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti fissa il parametro delle spese per il personale nel 29.50% (tabella 1) e un valore soglia massimo del 33,50%, in quanto appunto la percentuale come sopra calcolata, è inferiore del 4.96% al valore minimo della tabella (39.049,22);

TENUTO CONTO CHE

- con deliberazione n.4 del 29/01/2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n. 8 del 30/04/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;

- ai fini di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

	INDICATORE	VALORE		
		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
1.1	RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	32,95	36,24	36,44
3.1	INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	32,11	35,64	35,67
3.2	INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	8,45	8,38	8,38
3.3	INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	-	-	-
3.4	INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	468,41	471,92	471,92
8.1	INCIDENZA ESTINZIONI DEBITI FINANZIARI	-	-	-
8.2	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI	2,02	2,33	2,33

OSSEVATO CHE

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- non sono previste assunzioni;
- non vi sono condizioni di eccedenza di personale;
- sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

assevera il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole

RACCOMANDA

All'Ente di verificare la spesa del personale e l' andamento delle entrate dell'anno 2025 per valutare la stabilità del parametro ex art. 33 D.L.n. 34/2019 come disciplinato dal D.M. 17.03.2020.

Firenze, 26/03/2025
 L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Stefano Banchetti
 Documento firmato digitalmente